

(N. 1468)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1956

Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 12 novembre 1949, n. 860, venne disposto che i ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 e non discussi alla data di entrata in vigore di tale legge, si dovevano considerare abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida alle parti e ai patroni costituiti, non fosse stata presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

Questa disposizione eccezionale di carattere transitorio, che era dettata dall'esigenza di evitare l'accumularsi di un rilevante numero di ricorsi (n. 535) che le parti e i relativi patroni non si curavano di coltivare, dimostrando con il loro comportamento di non avere interesse alla definizione del merito, trovava i suoi precedenti in analoghi provvedimenti adottati, in occasione della unificazione della Corte suprema, per i ricorsi pendenti davanti alle Corti regionali soppresse (regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, articolo 76 e regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2089, articolo 1).

Si deve, però, rilevare che anche successivamente alla data del 1° luglio 1945 — termine preso in considerazione dalla legge 12 novembre 1949, n. 860 — nonostante la cessazione delle ostilità e il progressivo ritorno alla normalità nello svolgimento della vita sociale, si è venuta ancora una volta determinando nel funzionamento della Corte di cassazione una situazione anormale, consistente nella pendenza di un considerevole numero di ricorsi notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 — che sono precisamente in numero di 1023 — per i quali deve ritenersi insussistente l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia della Corte.

Questa situazione trova la sua spiegazione per molti di tali ricorsi nella circostanza che, vertendo i medesimi in materia di locazione o in materia agraria, le parti, ottenuto, a suo tempo, il provvedimento di sospensione della decisione emessa dai giudici di merito, hanno dimostrato di avere conseguito lo scopo, cosicchè la mancata coltivazione di ricorso cor-

risponde, appunto, al venir meno all'interesse alla definizione del merito.

Si deve anche notare che per eliminare parte dei ricorsi di antica data risulta essere stata adottata la procedura ingiuntiva prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile; ma per tal via non solo si è aggravata la mole di lavoro delle Cancellerie, che devono attendere al già ponderoso svolgimento dei normali servizi, ma si è creata, altresì, una situazione di vivo disagio e disappunto nei patroni che non avevano ritenuto di dover rispondere agli inviti della Cancelleria per l'integrazione dei depositi per spese di cancelleria e dei valori bollati, in quanto la definizione del ricorso non corrispondeva più all'interesse delle parti.

Occorre al riguardo tener presenti i forti aumenti nel frattempo avutisi nelle tasse di bollo: infatti il valore della carta bollata da lire 80 fino al maggio 1948 (decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 375), fu elevato a lire 115 fino al 31 luglio 1953 (decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492), e successivamente a lire 400.

Al fine di ovviare ai segnalati inconvenienti, ed in particolar modo per impedire che la suprema Corte, mentre il numero delle pendenze è in continuo aumento, sia costretta a svolgere un'attività infruttuosa, qual'è quella di decisione di ricorsi per i quali nessuna delle parti ha interesse ad una pronuncia, il disegno di legge, che si sottopone al vostro esame, stabilisce, con una disposizione eccezionale e transitoria analoga a quella dettata dalla legge

n. 860 del 1949, che i ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 e non discussi alla data di entrata in vigore della legge stessa, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notifica di regolare diffida ad opera della Cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza; inoltre viene disposto, con una norma che non trova riscontro nella legge n. 860 del 1949, che contemporaneamente all'istanza, si debba provvedere alla integrazione dei depositi per spese e valori bollati.

Quest'ultima disposizione è stata inclusa nel disegno di legge in esame per evitare che — come l'esperienza insegna essere avvenuto in seguito all'emanazione della precedente legge — venga presentata istanza di fissazione della udienza al solo scopo di impedire la dichiarazione di estinzione del processo, senza procedere alla integrazione dei depositi per spese e per valori bollati.

In definitiva da una parte il lungo lasso di tempo trascorso dalla notifica del ricorso e le garanzie stabilite dall'articolo unico in ordine alle modalità preliminari rispetto alla dichiarazione di estinzione del processo danno sicuro affidamento che tale dichiarazione seguirà soltanto per quei ricorsi, in ordine ai quali l'interesse delle parti alla decisione è venuto meno; mentre d'altra parte la disciplina dallo stesso dettata si uniforma nella sua articolazione ad un sistema in passato già collaudato dall'esperienza, che ne ha dimostrato i favorevoli riflessi pratici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza e, contemporaneamente all'istanza, provveduto alla integrazione dei depositi per spese e valori bollati.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo Presidente, o il Presidente della Sezione, provvede a norma dei

l'articolo 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, o i depositi non sono integrati nello stesso termine, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni di attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di Cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° gennaio 1949, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenti per chiedere che il ricorso sia discusso.